

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **429/2007** (ECLI:IT:COST:2007:429)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **GALLO F.**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **10/12/2007**

Deposito del **12/12/2007**; Pubblicazione in G. U. **19/12/2007**

Norme impugnate: Art. 1 quater del decreto legge 30/12/2004, n. 314, aggiunto dalla legge 01/03/2005, n. 26.

Massime: **31949**

Atti decisi: **ord. 446, 447, 448 e 449/2007**

ORDINANZA N. 429 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dalla legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con quattro ordinanze depositate il 6 novembre 2006, iscritte, rispettivamente, ai nn. 446, 447, 448 e 449 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di quattro distinti giudizi - nei quali alcuni contribuenti avevano

impugnato, adducendone la tardiva notificazione, gli avvisi di liquidazione dell'ICI emessi dal Comune di Grottammare per gli anni d'imposta dal 2000 al 2003 -, la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con quattro ordinanze dello stesso contenuto depositate il 6 novembre 2006 (r.o. numeri da 446 a 449 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, identiche questioni di legittimità dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle suddette questioni, il giudice rimettente afferma che la norma censurata - nel disporre, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la proroga sino al 31 dicembre 2005 dei termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) con scadenza il 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive - viola l'evocato parametro costituzionale, perché detta proroga, pur essendo stata giustificata dal legislatore con la «straordinaria necessità e urgenza» di assicurare la funzionalità degli enti locali, si baserebbe in realtà su un «falso presupposto», dal momento che reitererebbe precedenti provvedimenti legislativi di proroga (art. 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, comma 67, della legge 31 dicembre 2004, n. 311) ed apparirebbe irrazionalmente volta «a prendere atto di una cronica deficienza degli Enti locali» nel rispettare gli ordinari termini di legge;

che, quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria provinciale osserva che dalla decisione delle sollevate questioni «dipende il contenuto della pronuncia» nei giudizi *a quibus*;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel solo giudizio di legittimità costituzionale promosso con l'ordinanza registrata al n. 446 del 2007 ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che in particolare, secondo la difesa erariale, il giudice rimettente: a) non avrebbe descritto in modo sufficiente la fattispecie oggetto del giudizio; b) avrebbe evocato un parametro costituzionale che si riferisce esclusivamente ai decreti-legge emanati dal Governo; c) non avrebbe considerato che sussiste, nella specie, la «necessità ed urgenza» di evitare ai Comuni una notevole perdita di gettito dell'ICI, causata, da un lato, dai cronici ritardi con cui pervengono ai Comuni stessi i dati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti e, dall'altro, dalla conseguente difficoltà, per gli enti impositori, a rispettare il termine biennale previsto per la notificazione degli avvisi di accertamento o di liquidazione dell'imposta dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che, con memoria depositata in prossimità della data fissata per la riunione in camera di consiglio, la difesa erariale ha insistito nella eccepita inammissibilità della sollevata questione, osservando ulteriormente che il rimettente non avrebbe chiarito se il giudizio *a quo* riguarda avvisi di liquidazione ovvero di accertamento dell'imposta.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, in relazione a quattro distinti giudizi principali, dubita, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, della legittimità dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26, il quale prevede che «i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive»;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma denunciata, nell'introdurre una proroga dei termini previsti per la liquidazione dell'ICI, violerebbe l'evocato parametro costituzionale

perché basata sul «falso presupposto» della ricorrenza dei «casi straordinari di necessità e d'urgenza» che consentono al Governo l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge;

che, quanto alla rilevanza, il giudice rimettente si limita ad osservare che dalla decisione delle sollevate questioni «dipende il contenuto della pronuncia» nei giudizi *a quibus*, riguardanti - come precisato nelle ordinanze di rimessione - l'impugnazione di avvisi di liquidazione dell'ICI;

che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che le questioni sono manifestamente inammissibili per insufficiente descrizione delle fattispecie;

che, infatti, il giudice rimettente non indica le date di notificazione degli avvisi di liquidazione impugnati e, in particolare, non precisa se detti avvisi siano stati notificati nel periodo di tempo per il quale opera la proroga disposta dalla norma denunciata;

che tale lacuna delle ordinanze di rimessione, non consentendo a questa Corte di controllare se la norma denunciata sia applicabile nei giudizi *a quibus*, si risolve in una insufficiente motivazione sulla rilevanza; e ciò senza considerare che il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza di cui all'evocato art. 77 Cost. con riguardo a una disposizione, quale quella censurata, contenuta soltanto nella legge di conversione non è pertinente, dovendo detti requisiti riferirsi esclusivamente al decreto-legge adottato dal Governo e non - come è avvenuto nel caso di specie - alle norme introdotte *ex novo* dal Parlamento con la legge di conversione del decreto medesimo, entrata in vigore il 3 marzo 2005 (sentenza n. 391 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26, sollevate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.